



Codice della strada - Art. 187 Guida dopo assunzione stupefacenti – sentenza della Corte Costituzionale

FAI INFORMA 024/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale del nuovo art. 187 del C.d.S. fornendone, comunque, un'interpretazione restrittiva che limita la rilevanza penale della guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, a condotte effettuate entro un lasso temporale dall'assunzione tale da far presumere il perdurare dello stato di alterazione psico-fisica.

Come noto, nell'ambito delle modifiche al Codice della Strada introdotte dalla legge 25 novembre 2024, n.177, è stata modificata la formulazione dell'art. 187 (rubricato ora guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti) per rispondere alle difficoltà applicative della versione previgente, che richiedeva la dimostrazione dell'effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente, ai fini della sua applicazione.

Relativamente alla nuova formulazione dell'art. 187, che ora punisce "Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope", [la Corte Costituzionale, con la sentenza n.10/2026](#), ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Giudici per le Indagini Preliminari di tre Tribunali confermando l'interpretazione restrittiva della norma, fornita ad aprile dello scorso anno, dalle specifiche linee guida ministeriali.

In particolare, secondo la Consulta l'area delle incriminazioni **deve essere circoscritta** alle condotte di guida non solo successive all'assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere **entro un lasso temporale** in cui risulti ragionevole presumere **che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente**, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un **pericolo per la sicurezza** del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida.

In pratica,- continua la sentenza – *“la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assunto medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”*.